

Già dal corso del medesimo interrogatorio si traeva prova della progressione mnemonica del collaboratore, giacché solo nell'ultima pagina del corposo verbale (27 pagine), si leggeva: «*Si dà atto che Mannoia ha spontaneamente dichiarato quanto segue: con riferimento a Giulio Andreotti ora mi sono ricordato un quadro particolare. Impazziva per questo quadro. Alla fine Stefano Bontate e Pippo Calò sono riusciti a procurarglielo tramite un antiquario romano (che lavorava a Roma) amico del Calò. Non riesco a ricordare la natura del quadro, vale a dire che tipo di quadro fosse*».

Parimenti errate erano, secondo i PM, le argomentazioni con cui il Tribunale aveva svalutato il rilievo probatorio delle dichiarazioni rese dalla teste Sassu.

Leggendo attentamente le dichiarazioni dibattimentali della Sassu si comprendeva come i primi giudici avessero errato nella ricostruzione della sequenza degli avvenimenti, pervenendo a conclusioni infondate.

Nella primavera del 1980 la Sassu aveva organizzato una mostra tematica sui pittori veneti, tra i quali Gino Rossi, di cui aveva venduto alcuni quadri.

Nello stesso periodo padre Gabriele, amico degli on.li Evangelisti e Andreotti, era venuto a conoscenza che quest'ultimo era interessato ad un quadro di Gino Rossi ed aveva, pertanto, colto l'occasione per organizzare di sua iniziativa un incontro tra la Sassu e l'on. Evangelisti, allo scopo di presentare all'uomo politico la sua protetta.

L'on. Evangelisti aveva ricevuto la donna più che altro per fare una cortesia a padre Gabriele, cogliendo l'occasione per incaricarla di recarsi dall'antiquario dove si trovava il quadro per visionarlo, trattarne il prezzo ed avere un parere sulla congruità dello stesso. Ciò tenuto conto che padre Gabriele gli aveva riferito che la Sassu era una esperta del pittore veneto e pochi mesi prima aveva venduto alcuni quadri del medesimo.

La Sassu, dunque, secondo i PM, era entrata nella vicenda solo casualmente e per via della benevolenza di padre Gabriele, al quale interessava creare, comunque, l'occasione di un incontro tra la stessa e l'importante uomo politico.

Per contro, il Tribunale aveva capovolto il senso della vicenda, attribuendo all'on. Evangelisti il ruolo di organizzatore dell'incontro nonché il pregnante e specifico interesse a delegare la Sassu a risolvere il caso che gli stava a cuore.

I PM rilevavano che la riconosciuta attendibilità dei testi Filastò e Sassu non consentiva di comprendere sulla scorta di quali elementi il Tribunale avesse, in modo gratuito ed infondato, ipotizzato che un sacerdote legato da profondo affetto alla Sassu potesse avere detto il falso alla stessa su una circostanza assolutamente irrilevante a quell'epoca, quale il fatto che il quadro in questione era stato regalato al senatore Andreotti.

I PM contestavano anche la semplicistica ed immotivata equiparazione della valenza probatoria della testimonianza della Sassu a quella dell'on. Evangelisti, il quale, come era noto, era stato per lunghi anni un *alter ego* dell'imputato ed a lui legato da vincoli di profonda amicizia.

Diversamente dalla Sassu, l'on. Evangelisti non era indifferente al processo e di ciò vi era precisa traccia documentale nel verbale delle dichiarazioni rese alla Procura di Roma in data 28 maggio 1993 ore 18,30, laddove si leggeva: «*Io sono assolutamente convinto che il Senatore Andreotti sia estraneo sia ai rapporti con la mafia che all'omicidio di Pecorelli*».

Nessun rilievo poteva attribuirsi al fatto che al teste dott. Farinacci non risultasse che l'imputato possedesse un quadro del pittore Rossi e al fatto che il quadro non fosse stato reperito, posto che, in forza del disposto dell'art. 68, comma 2, della Costituzione non era stato possibile effettuare una perquisizione dell'abitazione e degli immobili nella disponibilità dell'imputato: ne derivava che né il Farinacci (DIA) né alcun esponente delle Forze di Polizia aveva potuto accertare se fino alla data dell'inoltro della richiesta dell'autorizzazione a procedere l'imputato fosse in possesso di un quadro del Rossi.

Di alcuni quadri del Rossi in catalogo si ignoravano la ubicazione ed il proprietario, mentre altri dipinti, pure autentici, non erano stati inseriti in catalogo perché ritenuti falsi (si trattava di ben 135 quadri). Di molti quadri ancora si era smarrita traccia.

Inoltre, è stato rilevato che, nella udienza dell'1 aprile 1997, il m.llo Pelella aveva riferito minuziosamente sulle indagini svolte per individuare il locale sito in Roma, all'interno del quale la Sassu, nel 1980, aveva visto il quadro del pittore Rossi: il teste aveva chiarito che dal 1980 alla data delle indagini la situazione dei luoghi era profondamente mutata giacché molti negozi di galleristi e di antiquari preesistenti erano stati sostituiti da altri esercizi di diverso genere. I dati documentali acquisiti presso la Camera di commercio non rispecchiavano in molti casi la reale situazione dei luoghi, né consentivano di ricostruire storicamente l'ubicazione di locali preesistenti, anche perché avveniva spesso che gli interessati aprissero e chiudessero gallerie e negozi senza neppure curarsi di darne notizia agli uffici competenti.

Detta variazione dei luoghi, intervenuta nel corso del tempo, spiegava, ad avviso dei PM, perché la Sassu, che non aveva mai risieduto a Roma, a distanza di tanti anni non fosse stata in grado di ritrovare il locale dove aveva visto il quadro e che probabilmente non esisteva più.

Tanto premesso, i PM hanno espresso il convincimento che le risultanze processuali comprovassero pienamente che il Bontate ed il Calò nel 1980 avevano fatto dono al senatore Andreotti di un quadro di Gino Rossi.

4.0 Il processo di appello e la peculiarità del caso Andreotti

La Corte d'Appello di Palermo, in data 2 maggio 2003, visti gli artt. 416, 416-bis, 157 e ss., c.p.; 531 e 605 c.p.p. e in parziale riforma della sentenza resa il 23 ottobre 1999 dal Tribunale di Palermo nei confronti di Giulio Andreotti ed appellata dal Procuratore della Repubblica e dal Procuratore Generale, dichiara non doversi procedere nei confronti dello stesso Andreotti in ordine al reato di associazione per delinquere a lui

ascritto al capo A) della rubrica, commesso fino alla primavera del 1980, per essere lo stesso reato estinto per prescrizione; conferma, nel resto, la sentenza appellata.

La Corte d'Appello prendeva in considerazione gli elementi fondamentali del ricorso dei PM appellanti che avevano censurato sul piano logico-giuridico la sentenza impugnata, rilevando, in particolare, la contraddittoria violazione dei principi interpretativi programmaticamente enunciati nella prima parte dell'elaborato e la separata considerazione degli elementi di prova, che avrebbero dovuto essere valutati unitariamente, nel loro significato globale.

I rilievi degli appellanti apparivano non infondati a causa della presenza in sentenza di alcune discrasie fra le enunciazioni generali in materia di valutazione della prova e la concreta applicazione dei relativi criteri; allo stesso modo non si poteva negare la tendenziale frammentazione del quadro probatorio che caratterizzava il metodo di lettura degli eventi considerati.

La Corte d'Appello non condivideva il metodo usato dai primi giudici nell'indugiare sulla *«pedante elencazione di regole astratte di giudizio»* e riteneva *«che il solo valido metodo che il giudice deve utilizzare nel vagliare gli elementi che vengono sottoposti alla sua attenzione è quello di orientarsi secondo una ragionevole valutazione degli stessi in stretta relazione al caso concreto, dando, quindi, conto dei motivi del suo libero convincimento, che deve maturare nel rispetto inderogabile non tanto di astratti principi interpretativi di elaborazione giurisprudenziale, quanto di alcuni essenziali precetti legali, che, nel caso in cui, come in quello di specie, la gran parte delle indicazioni di prova provengano da imputati in procedimenti connessi, vanno individuati, innanzitutto, in quelli dettati dall'art. 192 c.p.p.»*.

I giudici del riesame ammettevano che il processo contro il senatore Andreotti fosse caratterizzato da estrema peculiarità e rappresentasse *«un unicum che non sempre si concilia con la pedissequa applicazione di regole interpretative generali ed astratte, ricavate dalla esperienza giurisprudenziale»*.

Veniva quindi sottolineato il fatto che la elevata caratura del senatore Andreotti come personaggio politico si era posta come elemento oggettivamente caratterizzante e – in taluni casi – perturbante il processo.

Per chiarificare l'assunto i giudici del riesame prendevano in considerazione alcune specifiche vicende.

Il caso Cormiglia

La Corte condivideva pienamente le considerazioni negative formulate dal Tribunale sulla inattendibilità del proपालante Federico Cormiglia in merito al presunto incontro fra l'imputato ed il capomafia Frank Coppola. Le indicazioni del Cormiglia rappresentavano il primo caso evidente di protagonismo giudiziario oppure di *«cinico perseguimento di possibili benefici, nella consapevolezza della importanza che sarebbe stata annessa*

dagli inquirenti ad un contributo che rafforzasse il quadro accusatorio a carico del senatore Andreotti».

Il caso Pulito

Motivazioni analoghe, secondo la Corte, andavano ricercate nelle propalazioni che avevano riguardato il supposto intervento dell'imputato nel tentativo di condizionare l'esito di un procedimento di revisione che interessava i fratelli Gianfranco e Riccardo Modeo. Sullo specifico veniva negata la attendibilità del collaboratore Marino Pulito, di cui i primi giudici avevano evidenziato non soltanto alcune contraddizioni interne, ma anche significativi contrasti con quelle rese da altri propalanti (Salvatore Annacondia, Alfonso Pinchierri).

Il caso Mammoliti

Antonino Mammoliti aveva narrato la vicenda dell'intervento dei mafiosi palermitani in favore dell'industriale Bruno Nardini sottoposto a estorsione da parte del *clan* Piromalli.

Mammoliti si era determinato ad offrire il suo contributo agli inquirenti esclusivamente per accusare due personaggi politici di primo piano (Andreotti e Mancini): anche in questo caso appariva evidente che la peculiarissima posizione e la fama del senatore Andreotti e la notoria esistenza di un procedimento a carico del medesimo potevano fungere da elemento catalizzatore di propalazioni accusatorie di un soggetto altrimenti assolutamente restio a collaborare pienamente con la giustizia.

Il caso dei fratelli Emanuele ed Enzo Salvatore Brusca

La posizione di Emanuele Brusca era assimilabile a quella del Mammoliti: egli, infatti, non era un collaboratore di giustizia ed aveva ammesso le sue responsabilità esclusivamente in ordine alla partecipazione a Cosa Nostra, peraltro minimizzando il proprio apporto alla organizzazione criminale.

Preoccupato di difendersi da gravi accuse rivoltegli da Baldassare Di Maggio, che lo aveva indicato anche come partecipe ad alcuni omicidi, Brusca aveva narrato il suo ruolo in seno alla associazione mafiosa riducendolo a mansioni meramente «amministrative» ed alla cura dei collegamenti con il capomafia Salvatore Riina ed il padre, Bernardo Brusca, detenuto, collegamenti ai quali rimaneva rigorosamente estraneo, almeno secondo la versione del predetto e dei suoi fratelli Giovanni ed Enzo Salvatore, ogni riferimento a specifici fatti delittuosi ed, in particolare, a fatti di sangue.

Il solo rilevante apporto accusatorio era quello fornito a carico del senatore Andreotti, che gli aveva assicurato, in termini oggettivi, un notevole beneficio.

Nel periodo delle sue propalazioni accusatorie a carico dell'imputato, invero, Emanuele Brusca era sottoposto a procedimento penale anche per concorso in alcuni omicidi (ai danni di Salvatore Tortorici, Francesco Pillari, Luigi Ajovalasit e Calogero Sciortino) e – pur essendo andato assolto con la sentenza della I Sezione della Corte di Assise di Palermo del 25 luglio 1997 da quegli addebiti – pendeva, comunque, la possibilità che il PM (che ne aveva sollecitato la condanna all'ergastolo) proponesse appello. Il gravame, invece, non era stato proposto e la statuizione assoluta era passata in giudicato (all'esito del giudizio di appello, peraltro, Brusca era stato assolto anche dalle imputazioni in materia di armi e al medesimo erano state accordate le circostanze attenuanti generiche).

Anche Enzo Salvatore Brusca aveva conseguito un notevole beneficio per le sue propalazioni a carico del senatore Andreotti: al predetto, invero, la Corte di Assise di Palermo, con la ricordata sentenza del 25 luglio 1997, aveva negato la attenuante di cui all'art. 8 DL 152/1991, irrogandogli una pena assai più severa (diciassette anni di reclusione) di quella richiesta dal PM (otto anni), attenuante che, per contro, gli era stata riconosciuta con la sentenza di appello (18 marzo 2000), ma sulla concorde richiesta – formulata *ex art. 599 c.p.p.* – delle parti.

Pure in questo caso non poteva negarsi che, anche in virtù delle dichiarazioni a carico del senatore Andreotti (rese a partire dal 19 ottobre 1996) «*gli organi requirenti abbiano consolidato nei confronti di Enzo Salvatore Brusca un atteggiamento improntato ad una benevola considerazione, superando anche il convincimento espresso dai giudici della Corte di Assise*».

E ancora diceva la Corte:

«La vicenda delle dichiarazioni dei due Brusca costituisce una ulteriore conferma della acquisita, ampia disinvoltura con la quale imputati in procedimenti connessi hanno fornito indicazioni a carico dell'imputato, superando la remora a parlare di rapporti mafia-politica che aveva caratterizzato le propalazioni dei «pentiti» storici; inoltre, la stessa rafforza l'esposto convincimento circa la assoluta peculiarità del caso Andreotti»

Il caso degli incontri a Roma, all'interno dell'Hotel Nazionale, del senatore Andreotti con il capomafia Michele Greco

Benedetto D'Agostino, noto imprenditore palermitano, tratto in arresto alla fine di novembre del 1997 con l'addebito di concorso esterno in associazione mafiosa, in occasione del primo interrogatorio reso al GIP nella mattina del 28 novembre aveva subito sentito l'esigenza di manifestare l'intenzione di rendere al PM di Palermo dichiarazioni che riguardavano il senatore Andreotti.

«Tale atteggiamento non poteva che essere suggerito dalla immediata percezione del particolare interesse che una propalazione a carico del senatore Andreotti avrebbe assunto per lo stesso Ufficio inquirente .. e dalla

speranza che essa avrebbe assicurato qualche beneficio al medesimo, non certo animato da respiscenza o da intenti collaborativi».

Le indicazioni del collaboratore di giustizia Camarda

Un ulteriore esempio della propensione dei collaboratori di giustizia a offrire indicazioni a carico del senatore Andreotti era costituito dalle dichiarazioni di Michelangelo Camarda, soggetto che era stato legato a Baldassare Di Maggio dopo che costui aveva iniziato la sua collaborazione con la giustizia e che dal medesimo Di Maggio avrebbe appreso notizie a proposito del noto incontro Andreotti-Riina.

Il Camarda, nel corso della sua escussione dibattimentale, rispondendo alle domande della difesa, aveva avuto modo di indicare per la prima volta che l'incontro Andreotti-Riina era avvenuto nel settembre del 1987.

Fino alla data del 13 febbraio 1998 (allorché venne interrogato a Perugia, nel corso del dibattimento per l'omicidio Pecorelli) lo stesso Di Maggio non aveva mai citato il mese di settembre del 1987 e tanto meno la presenza dell'imputato a Palermo in relazione ad un avvenimento «politico: si doveva concludere che il Camarda aveva fatto passare per una rivelazione del Di Maggio quanto aveva appreso dagli organi di stampa, così come aveva fatto, per sua stessa ammissione, con le dichiarazioni di Emanuele Brusca.

L'atteggiamento del Camarda ancora una volta «denota una spiccata propensione a fornire, senza escludere più o meno evidenti forzature, indicazioni a carico dell'imputato e rafforza l'impressione della incidenza, eventualmente inquinante, che sulle deposizioni dei collaboratori esercitava la percezione dell'importanza che per gli inquirenti rivestivano le notizie riferite, la conoscenza dei temi di prova e di altri, precedenti apporti e, infine, la speranza di ottenere benefici di vario genere».

In sostanza la Corte rilevava che:

«la nutrita schiera delle propalazioni nei confronti del predetto dimostrano che, da un certo punto in poi, si sia radicato un clima che le ha alquanto agevolate, clima che non può affatto escludersi sia stato favorito dalla consapevolezza della comprensibile importanza annessa dagli inquirenti alla investigazione a carico del medesimo.

Quanto ...impone la adozione di ogni cautela nella valutazione delle propalazioni rese a carico del medesimo da imputati in procedimenti connessi o collegati intervenute solo dopo che le indicazioni accusatorie dei collaboratori storici e le vicende cui si è fatto cenno avevano aperto la strada all'evidenziato, nuovo clima».

Un ulteriore problema in ordine alle conoscenze degli «uomini d'onore» su fatti di interesse generale, suscettibili, in astratto, di coinvolgere una personalità come quella del senatore Andreotti, derivava dal fatto che esse non potevano che scaturire da informazioni mediate, provenienti dai vertici del sodalizio mafioso, vertici che, dopo l'avvento dei «corleonesi»

in esito alla feroce faida dei primi anni '80, si identificavano, in sostanza, nella persona del famigerato *boss* Salvatore Riina: nella valutazione delle fonti doveva dunque essere tenuta in considerazione tutta la catena informativa e conseguentemente anche il fatto che le notizie potessero essere in realtà correlate a precisi interessi e scopi verticistici, strettamente inerenti alle esigenze di governo della organizzazione criminale e frutto anche di forzature collegate a reconditi disegni di potere.

La Corte citava le dichiarazioni di Di Maggio per ribadire *«come Riina non fosse affatto alieno, neppure con i più stretti ed intimi sodali, dall'usare la menzogna nel perseguire i suoi fini di governo del sodalizio mafioso»*.

La Corte sottolineava il fatto che il vertice di Cosa Nostra si trovava a esercitare funzioni di comando su una popolazione di affiliati (gli «uomini d'onore»), *«la cui peculiarità, come la storia ha largamente dimostrato, non riposava sul possesso di adeguati mezzi culturali, di intelligenze «raffinate» e lungimiranti e di particolari capacità strategiche, ma semplicemente sulla avidità di denaro e di potere, sulla dozzinale furberia, sulla assenza di scrupoli e sulla spietata ferocia»*.

Ne poteva conseguire che: *«In questo realistico quadro si deve riconoscere che il notorio legame politico fra il senatore Andreotti ed il defunto on. Lima e la pacifica vicinanza di costui con affiliati a Cosa Nostra ed, in particolare, con i Salvo e con gli esponenti di spicco della c.d. ala moderata del sodalizio mafioso.. può aver suggerito, a soggetti che, evidentemente, erano in possesso di informazioni solo indirette ed intrattenevano rapporti solo mediati, alcuni impropri collegamenti o assimilazioni, ovvero aver favorito negli stessi l'incondizionato recepimento di indicazioni provenienti dall'alto»*.

Per ultimo la Corte riteneva di non poter trascurare la possibile incidenza di inclinazioni alla mitomania e/o al protagonismo giudiziario e perfino la influenza di antipatie politiche anche su quegli atteggiamenti spontaneamente collaborativi, dai quali erano scaturite alcune, più o meno tardive, testimonianze.

La Corte portava ad esempio le dichiarazioni:

– della teste Rosalba Lo Jacono (concernente il regalo fatto dal senatore Andreotti in occasione delle nozze della figlia maggiore di Antonino Salvo), la quale soltanto nel marzo 1997 ha, per la prima volta, spontaneamente riferito quanto, secondo le sue affermazioni, aveva appreso nell'agosto del 1993;

– del teste Antonino Filastò a proposito del quadro del pittore Gino Rossi di cui alcuni *boss* mafiosi avrebbero fatto dono al senatore Andreotti;

– del teste Vito Di Maggio a proposito di un incontro avvenuto nel 1979 fra il senatore Andreotti ed il capomafia Benedetto Santapaola, di cui il predetto ha parlato per la prima volta nel marzo del 1995.

Si trattava di apporti cognitivi spontaneamente offerti, più o meno tardivamente, da soggetti certamente spinti a presentarsi agli inquirenti

da notizie di stampa riguardanti la esistenza e lo sviluppo della inchiesta e del procedimento medesimo.

In tale contesto meritava una valutazione approfondita la deposizione del dott. Mario Almerighi, il quale aveva riferito quanto, a sua memoria, aveva appreso dal dott. Piero Casadei Monti in ordine ad un presunto intervento attuato dall'imputato presso il collega Ministro di Grazia e Giustizia Virginio Rognoni per bloccare la promozione di un procedimento disciplinare nei confronti del dott. Corrado Carnevale a seguito di un esposto inoltrato dal dott. Claudio Lo Curto il 23 febbraio 1987.

Per la Corte apparivano scarsamente persuasive le argomentazioni con cui i PM tendevano a privilegiare la versione accusatoria del Lo Curto e dell'Almerighi assumendo il totale disinteresse di costoro e, per contro, una possibile inattendibilità de dott. Casadei Monti e dell'on. Rognoni, in dipendenza del fatto che la conferma delle affermazioni dell'Almerighi avrebbe comportato la sostanziale ammissione di un illecito condizionamento politico delle loro, rispettive, funzioni di Ministro e di Capo di Gabinetto del Ministro della Giustizia.

La Corte affermava che l'esposto in parola era di scarso fondamento: avvaloravano l'assunto non soltanto le congrue spiegazioni fornite da dott. Casadei Monti, il quale aveva dato puntuale conto delle ragioni per le quali egli stesso decise di archiviare dopo aver verificato che il solo profilo astrattamente perseguibile (la decisione adottata dalla Corte di Cassazione, presieduta dal dott. Carnevale, senza la previa acquisizione degli atti) era, in realtà, privo di effettiva valenza accusatoria (e il Tribunale ha, al riguardo, opportunamente richiamato l'art. 55 del previgente c.p.p.), ma, soprattutto, la circostanza che il precedente, analogo esposto, inoltrato dal Lo Curto il 12 marzo 1986 al Ministro di Grazia e Giustizia ed al CSM, non risultava aver avuto alcun effettivo seguito.

A proposito delle modalità con cui era stato condotto l'esame del dott. Casadei Monti, si evidenziava come lo stesso fosse stato condotto non in maniera neutra ma facendo preliminarmente presente che «*da acquisizioni probatorie di natura testimoniale*» erano emersi i fatti dettagliatamente esposti secondo la versione fornite dal dott. Almerighi.

La eventualità che la deposizione dell'on. Rognoni e del dott. Casadei Monti fosse «*a priori virtualmente condizionata*» aveva il valore di una mera congettura, posto che, al di là dell'appartenenza al medesimo partito politico, non constavano rapporti e legami personali dei predetti con l'imputato talmente forti da persuaderli, nella descritta situazione, a dire il falso.

«In altri termini, non si vede proprio per quale motivo il Rognoni ed il Casadei Monti avrebbero dovuto negare, contro il vero, che da parte del ministro Andreotti era pervenuta una sollecitazione a favore del Carnevale, specie se si tiene conto che gli stessi avrebbero avuto ampio agio di precisare ...che, comunque, l'esposto del Lo Curto era stato archiviato essendo stato verificato che lo stesso era privo di effettivo fondamento giuridico, cosicché non poteva prevedersi che una eventuale azione disciplinare avrebbe avuto successo».

La Corte, non sussistendo decisive ragioni per dubitare della buona fede di nessuno dei protagonisti della vicenda, condivideva il convincimento del Tribunale circa la possibilità che fra il dott. Almerighi e il dott. Casadei Monti si fosse verificato un malinteso, che lo stesso dott. Casadei Monti si era affrettato ad ipotizzare, animato dalla preoccupazione di salvaguardare la buona fede dell'amico: *«poteva essersi verificato un equivoco..quindi possono essersi verificate delle sovrapposizioni inconscie»*, addirittura giungendo a prospettare la eventualità che egli avesse *«inteso tacitare le sollecitazioni di Almerighi sull'esposto archiviato, con un argomento di tipo «politico», quando quello tecnico non l'avrebbe convinto»*.

La Corte rilevava che l'atteggiamento del dott. Almerighi male si conciliava con una personale indifferenza ideologica verso le sorti del procedimento a carico del senatore Andreotti: era ragionevole pensare che il primo non si sarebbe determinato a riferire ai magistrati inquirenti la sua versione dei fatti se fosse stato totalmente indifferente all'esito del procedimento e se non fosse stato a priori - ed in perfetta buona fede - convinto della particolare importanza della inchiesta e della fondatezza della ipotesi accusatoria, che vedeva il senatore Andreotti ed il dott. Carnevale legati da una malsana comunione illecita.

L'esistenza di ulteriori *«anomale interferenze psicologiche sull'iter di accumulazione probatoria»* veniva altresì rilevata nelle deposizioni rese da Cesare Scardulla e da Michele Vullo con riguardo alla telefonata, pervenuta alla utenza dell'Ospedale Civico di Palermo, con la quale il senatore Andreotti - tramite la sua segreteria - avrebbe palesato un interessamento per le condizioni di salute di Giuseppe Cambria, ivi ricoverato dal 5 all'8 settembre 1983, presso la divisione di cardiologia.

I primi giudici hanno evidenziato che, secondo quanto riconosciuto dal teste Gaspare Messina (sola fonte primaria, avendo personalmente ricevuto la chiamata telefonica in questione), i ricordi del medesimo erano comprensibilmente sbiaditi ed hanno ritenuto che più nitidi e sicuri apparivano quelli dello Scardulla, cosicché hanno risolto a favore di quest'ultimo (fonte solo mediata) il contrasto sui dettagli della chiamata.

Premesso che il tema centrale della prova erano i rapporti dell'imputato con i cugini Salvo e non certo i rapporti del primo con l'on. Lima o il fratello di costui o il Cambria, si era tralasciato di considerare che un interlocutore che chiamava da Roma e che non risultava aver chiesto preventivamente chi si trovasse presso il degente non potesse senz'altro pretendere che venisse all'apparecchio una specifica persona, ma avrebbe, semmai, genericamente sollecitato l'intervento generico di qualcuno dei presenti (così come effettivamente riferito dal Messina). Allo stesso modo, appariva del tutto ragionevole escludere che l'imputato avesse personalmente composto il numero telefonico ed effettuato la chiamata verso il nosocomio presso il quale era degente il Cambria, cosicché sembrava ancora una volta da accreditare la versione del Messina, il quale non si è mai espresso in termini certi sulla presenza di Andreotti all'altro capo della linea telefonica.

La Corte riteneva importante riflettere sulla deposizione del Vullo, che, a distanza di molti anni, aveva appreso dell'episodio dallo Scardulla, il quale, a sua volta, all'epoca del fatto, ne era stato informato dal Messina.

Il Vullo, esponente sindacale di spicco della CGIL, aveva dichiarato dibattimentalmente che nel corso di una conversazione nella quale si trattava, tra l'altro, *«del calo di tensione che c'era attorno ai temi della lotta alla mafia in questa città»*, aveva appreso dallo Scardulla (anch'egli iscritto alla CGIL, come, del resto, il terzo interlocutore, Claudio Clini, che avrebbe, poi, riferito il fatto alla Autorità Giudiziaria) che *«arrivò questa telefonata... e lui riferì che un suo collega aveva detto di avere ricevuto questa telefonata direttamente dall'onorevole Andreotti che chiedeva informazioni sullo stato di salute del Dott. Cambria e che poi successivamente si fece passare uno dei cugini Salvo»*.

Alla contestazione della difesa, che gli ricordava quanto aveva genericamente dichiarato il 2 maggio 1996, il Vullo modificava parzialmente la sua versione fino a contraddirsi palesemente.

Anche lo Scardulla non aveva inizialmente fatto menzione di Beppe Lima, limitandosi a citare i Salvo come gli interlocutori richiesti dall'altro capo del telefono dal senatore Andreotti malgrado reiteratamente invitato a riferire le testuali parole con le quali il Messina gli aveva riferito l'episodio. Solo in un secondo tempo, dopo specifica contestazione della difesa, confermava che l'imputato aveva chiesto dei cugini Salvo o di Beppe Lima.

Il predetto, contrariamente a quanto riferito al magistrato inquirente il 2 maggio 1996, non ricordava con precisione se l'on. Salvo Lima avesse fatto visita al Cambria, attestandosi su affermazioni piuttosto generiche.

Concludeva la Corte:

«Seguendo le premesse, non si tratta, in questa sede, di prendere posizione su un episodio piuttosto marginale e dalla, quanto meno incerta, conduzione probatoria, ma di evidenziare che i due testi, «politicamente» motivati nella lotta contro la mafia ed il malaffare, hanno inizialmente impresso alle loro deposizioni un senso spiccatamente accusatorio, indirizzandole verso una decisa conferma dei rapporti fra l'imputato ed i Salvo ed attenuando, in qualche modo, la valenza delle loro indicazioni soltanto dopo le contestazioni della Difesa; nel caso del Vullo, poi, detto atteggiamento si accompagna ad evidenti oscillazioni, che compromettono la affidabilità delle dichiarazioni del medesimo».

La Corte introduceva un'importante riflessione sulla *«interferenza, potenzialmente inquinante, derivante dalla pregressa conoscenza, da parte di vari dichiaranti, dei temi di prova e del contenuto di altre, precedenti propalazioni o acquisizioni»*.

Tale situazione privava molti apporti dell'importante requisito di genuinità garantito dalla c.d. verifica «a sorpresa» di eventi non noti al pubblico. Ad esempio, sarebbe stato senza dubbio possibile conferire una ben diversa efficienza dimostrativa alle dichiarazioni dei fratelli Emanuele ed

Enzo Salvatore Brusca in merito all'incontro fra l'on. Andreotti e Riina se le stesse fossero state rese quando i dichiaranti erano ignari delle precedenti provalazioni del Di Maggio.

Da questa considerazione la Corte traeva un importante assunto metodologico:

«Quanto considerato radica, tra l'altro, la opportunità di privilegiare, tendenzialmente, il riferimento alle originarie dichiarazioni della fonte, specie quando esse siano state rese in epoca in cui non erano noti ulteriori apporti forniti da altri sullo stesso tema di prova».

La Corte, contrariamente a quanto ritenuto dai primi giudici, non considerava verosimile il fatto che la peculiare posizione dell'imputato potesse, in astratto, indurlo a nascondere relazioni non particolarmente edificanti.

«La lunghissima carriera politica del predetto lo ha talora messo a contatto, qualche volta anche assai intimo, con personaggi assai chiacchierati (si potrebbero citare Licio Gelli, Michele Sindona, Vito Ciancimino e lo stesso Salvo Lima) senza che il medesimo abbia dato mai segno della preoccupazione di nascondere o di allontanare tali frequentazioni, su alcune delle quali ha insistito, con una certa qual spregiudicatezza, anche quando si levavano voci pesantemente critiche: in buona sostanza, non esistono elementi che possano convalidare l'assunto secondo cui l'Andreotti abbia coltivato la preoccupazione di offuscare la propria immagine ammettendo alcune discutibili frequentazioni ...La questione della interpretazione degli atteggiamenti eventualmente menzogneri dell'imputato deve, piuttosto, tenere conto della peculiarità dell'accertamento giudiziale da operare: deve, infatti, riconoscersi che colui che è chiamato a rispondere di una condotta quanto mai aspecifica, quale quella associativa, e così complessa da investire una notevole serie di fatti e di rapporti snodatisi lungo svariati anni, si può prospettare la eventualità che alcuni episodi o alcune relazioni, se ammessi, possano essere interpretati in senso sfavorevole al di là del reale significato che gli stessi hanno avuto. Sarebbe, dunque, errato procedere senz'altro alla immediata applicazione di un criterio generale che attribuisca, in qualche modo, una valenza confessoria (beninteso, in relazione alla imputazione contestata) alla menzogna smascherata».

La Corte respingeva dunque un tema più volte sottolineato dai PM appellanti che avevano individuato una automatica valenza accusatoria delle menzogne dell'imputato relative a fatti o aspetti specifici, lasciando, però, *«impregiudicata la possibilità di trarre un, per quanto generico, utile elemento di valutazione dalla reiterata ed eventualmente verificata inclinazione a nascondere specifici fatti o relazioni di qualche pregnanza».*

In esito a tutte le predette considerazioni la Corte rimarcava *«la esigenza di una imprescindibile, particolare prudenza nel valutare il compendio probatorio e le singole deposizioni, di cui va verificata la concreta attendibilità e la specifica conducenza, senza interferenze preconcepite de-*

terminate dal generico, positivo giudizio sulla personale affidabilità del propalante, giudizio che non deve seguire canoni stereotipati, ma deve... saper individuare, in termini particolarmente rigorosi, quali elementi negativi, possibili inquinamenti derivanti dalla conoscenza di precedenti indicazioni probatorie, la eventuale inclinazione palesata dal dichiarante verso interessi e mire personali, specie quando non sia stata spontaneamente abbandonata, nonché la propensione a compiacere le tesi accusatorie degli inquirenti o, addirittura, la concreta capacità di mentire per assecondare le stesse che la fonte abbia messo in mostra».

Per il resto, veniva ribadito l'accoglimento pacifico del criterio della valutazione frazionata della «chiamata», stante «che la credibilità non esclude verità parziali, così come la falsità non esclude verità parziali», cosicché l'apprezzamento sulla generale attendibilità di una fonte non esclude possibili errori e falsità, come, per converso, non è precluso cogliere indicazioni veritiere anche nelle provalazioni di un soggetto generalmente poco credibile.

«Se deve, in termini generici, respingersi il metodo valutativo improntato alla frammentazione del quadro probatorio, deve, però, affermarsi la tendenziale necessità di una inevitabile, rigorosa valutazione di ciascun fatto, senza che ciò implichi, comunque, una imprescindibile, precisa conferma esterna di ogni singolo episodio».

La Corte rilevava che i PM appellanti avevano ampliato a dismisura il quadro di riferimento «con la prospettazione di connessioni fra fatti assai lontani fra loro non solo e non tanto temporalmente, ma anche per la diversità delle situazioni e delle condizioni in cui si sono svolti, e con la totale oblitterazione del reale senso dei singoli avvenimenti...Ciò ha dato luogo ad una grossolana accumulazione di fatti distinti e successivi, dal significato solo apparentemente omologo, alla stregua di una elaborazione che, oltre ad emarginare alcune importanti indicazioni, ha, di fatto, tradito la relazione del singolo episodio con lo specifico contesto, appiattendolo nel mutevole quadro di riferimento attraverso la individuazione di una inesistente, unica ed immutabile situazione, che, secondo i PM appellanti, si sarebbe protratta per circa un ventennio».

Per dimostrare l'ottica interpretativa monocorde dell'Accusa, la Corte citava il fondamentale episodio dell'incontro fra l'imputato ed alcuni capimafia avvenuto a Palermo nella primavera del 1980, cui i PM appellanti correttamente conferivano il valore di una conferma delle personali relazioni fra i primo ed alcuni esponenti di Cosa Nostra, «trascurandone, però, del tutto, il pregnante, intrinseco significato e la incidenza esercitata nello sviluppo delle medesime relazioni».

La Corte appariva recisa nel respingere l'infrastruttura interpretativa del ragionamento accusatorio:

«L'inesatto ricorso alla cieca accumulazione, in un unico calderone probatorio, di episodi e condotte - ritenuti, talora, dimostrati sulla scorta di una disamina soltanto parziale e, per usare un termine caro ai PM appellanti, «atomistica» - è frutto di una operazione superficiale, che omette

di cogliere di ogni singolo aspetto in considerazione lo specifico significato ed induce a spianare ogni peculiarità, ostacolando, in definitiva, la comprensione del reale corso degli avvenimenti, snodatisi in circa tre lustri, durante i quali molte cose sono accadute senza che gli appellanti abbiano avvertito alcun sostanziale mutamento, spinti dalla esigenza di conferire ad ogni tassello un significato coerente con la assunta, perdurante ed ininterrotta disponibilità dell'imputato nei confronti di Cosa Nostra: in questo modo sono pervenuti ad affermazioni apodittiche e del tutto destituite di fondamento alla stregua dei fatti acquisiti, quale quella, particolarmente insistita, secondo cui per un ventennio l'imputato sarebbe stato Costante riferimento dei cugini Salvo per la soluzione dei problemi del sodalizio mafioso».

4.1 La partecipazione dell'imputato a Cosa Nostra

La prima figura di partecipe a Cosa Nostra è notoriamente quella del soggetto organicamente inserito nella associazione mafiosa (il c.d. «uomo d'onore»).

Nel sistema tradizionale di Cosa Nostra l'inserimento nel sodalizio mafioso e la appartenenza allo stesso erano contrassegnati in passato «da alcune peculiari regole...che rendevano immediatamente riconoscibili, all'interno della organizzazione, gli «uomini d'onore» e che nettamente li distinguevano dai soggetti di cui la organizzazione medesima eventualmente si serviva e che erano, tuttavia, privi dello status di affiliato (appunto, «uomo d'onore») e delle connesse «prerogative».

E ancora: «Il semplice status di «uomo d'onore» consentiva, tra l'altro, l'accesso a notizie riservatissime, quali quelle sulla composizione personale e sulla struttura di Cosa Nostra; lo stesso status, inoltre, permetteva, attraverso il sistema della rituale presentazione, la conoscenza diretta di altri partecipi al sodalizio e tale interscambio di informazioni, in una associazione rigorosamente segreta, non può che interpretarsi, di per sé, come un vero e proprio agire in seno alla organizzazione e per le finalità della stessa».

Quindi: «In conclusione, ad avviso della Corte, ove siano persuasive e, perciò, idonee ad integrare una adeguata dimostrazione in merito, anche le semplici indicazioni aventi ad oggetto la mera veste di «uomo d'onore» del singolo imputato concretizzavano la prova della condotta associativa...La delineata disponibilità totale dell'«uomo d'onore», da ritenere insita nella contrazione del vincolo associativo con Cosa Nostra, era tendenzialmente perpetua, salva, su quest'ultimo punto, la sopravvenienza di fatti idonei a comprovare il venir meno della stessa ovvero a radicare un ragionevole dubbio in merito».

Esperite queste premesse la Corte concludeva che «deve pacificamente escludersi che le emergenze processuali consentano di ricondurre la figura dell'imputato a quella di un «uomo d'onore», ritualmente ed organicamente affiliato a Cosa Nostra e che il predetto fosse considerato dai mafiosi alla stregua di uno di loro».

La vicenda dell'incontro del senatore Andreotti con Stefano Bontate, quale si ricava dalle stesse fonti di accusa, non poteva lasciare dubbi sul fatto che l'imputato non facesse organicamente parte del sodalizio mafioso, se si considerava che, *«malgrado la sua ipotizzata vicinanza a Cosa Nostra ed il suo peso di uomo di potere influentissimo, non è stato interpellato neppure su una decisione di importanza essenziale – anche sotto il profilo di stretta competenza politica – e potenzialmente gravida di conseguenze politico-legislative (tanto da indurre il ricordato, minaccioso atteggiamento del Bontate), quale quella di assassinare un esponente di primissimo piano del suo stesso partito»*.

Tuttavia *«...La commissione del delitto associativo può... ravvisarsi in altri, meno intimi, legami, che, quantunque non riconosciuti come legittimanti dagli stessi affiliati alla organizzazione criminale, indichino all'interprete una partecipazione alla stessa: la individuazione di tali legami, dunque, acquisisce significato essenziale... nel tentativo di colpire la c.d. fascia grigia dei fiancheggiatori della associazione mafiosa, si è venuta delineando negli ultimi anni una elaborazione giurisprudenziale che ha attratto nella sfera di punibilità forme di partecipazione «esterna» al sodalizio e, dunque, comportamenti singoli non concretizzati da una vera e propria affiliazione. La giuridica qualificazione degli stessi si profila problematica, giacché essa rinvia a situazioni spesso incerte.. che inevitabilmente rendono in larga parte opinabile il confine dell'illecito penale e che, conseguentemente, costringono l'interprete ad una ardua ponderazione dei dati processuali, divisa fra la esigenza di non lasciare impunito condotte astrattamente riconducibili alla ipotesi criminosa e quella di non ricomprendervi comportamenti che vanno, semmai, sanzionati esclusivamente in relazione a specifiche fattispecie delittuose, ovvero che sono solo moralmente vituperabili»*.

La Corte riteneva fondamentali due tipi di condotta:

– il primo caso riguarda una attività di cooperazione continuativa con il sodalizio criminale, equiparabile, sul piano sostanziale, ad una vera e propria adesione allo stesso, pure in assenza di formale affiliazione, cui deve corrispondere la consapevolezza degli affiliati di poter fare affidamento sull'apporto dell'agente;

– il secondo caso concerne non già un comportamento continuativo di adesione e cooperazione alle finalità del sodalizio, che l'agente fa proprie, ma si estrinseca in singoli e concreti contributi alla associazione mafiosa, le cui caratteristiche, però, devono essere tali da arrecare un apporto essenziale alla vita della organizzazione in vista del superamento di momenti di particolare difficoltà della stessa: in questa seconda ipotesi non è necessario che l'agente faccia proprie le finalità della organizzazione, potendo egli perseguire scopi propri, purché nella consapevolezza dell'essenziale aiuto prestato all'intero sodalizio.

La Corte procedeva nella sua argomentazione sui profili di condotta sostenendo che mentre *«non è fisiologicamente possibile una adesione circoscritta nel tempo, cosicché il vincolo associativo deve ritenersi tenden-*

zialmente perpetuo, lo stesso non può dirsi per le profilate, meno intime, forme di partecipazione, che comportano, tra l'altro, una limitata conoscenza della compagine criminale».

A questa importante dicotomia di destino segue una metodologia radicalmente diversa di valutazione dei criteri di permanenza nel vincolo criminoso:

«...in carenza di una pregnante prova contraria, può sempre affermarsi la permanenza della condotta associativa dell'affiliato, permanenza la cui prova non è legata all'aggiornato e dimostrato ripetersi di concreti apporti al sodalizio: per contro, laddove difetti un organico inserimento nella compagine mafiosa sono proprio i singoli apporti o la stabile disponibilità che definiscono la condotta associativa, che, pertanto, è ravvisabile solo fino a quando gli stessi apporti vengano arrecati o fino a quando la stessa disponibilità persiste».

In riferimento alla peculiarità del caso Andreotti appariva, infatti, di elevato momento l'interrogarsi sul fatto che la stabile partecipazione «*non formale*» potesse essere radicata dalla prova di una semplice, continuativa disponibilità, anche in assenza della dimostrazione piena e concreta di singoli e specifici apporti.

La Corte riteneva «*che la valutazione dello stabile contributo conferito al rafforzamento della associazione criminale non può realisticamente non tenere conto della concreta posizione che, nell'ambito del potere legale, occupi l'agente: è, infatti, evidente il differente rilievo che, sotto il profilo considerato, va riconosciuto ad una inequivoca manifestazione di amicizia proveniente da un soggetto che occupi ai massimi livelli le sfere del potere per essere una eminentissima ed influentissima personalità politica di livello nazionale*».

Ne conseguiva che, pur con molti rischi di rendere atipica la condotta criminosa: «*...si può ragionevolmente ritenere che la semplice consapevolezza, da parte dei membri della organizzazione mafiosa, della amichevole disponibilità di un importantissimo personaggio politico nazionale rafforzi il sodalizio, giustificando negli affiliati il convincimento di essere protetti al più alto livello, con la conseguenza che la stessa, perdurante disponibilità sia idonea a radicare la responsabilità in ordine al reato associativo, purché il comportamento dell'agente sia stato assistito dalla consapevolezza e dalla autentica volontà di interagire con la associazione mafiosa e, dunque, sia pure con le anomale modalità delineate, di farne parte*».

4.2 Le dichiarazioni di Antonino Giuffrè e Giuseppe Lipari

La Corte procedeva alla valutazione della intrinseca attendibilità dei soggetti che solo in Appello avevano arricchito con le loro dichiarazioni il già imponente compendio probatorio.

In merito ad Antonino Giuffrè, escusso su richiesta dell'accusa nella udienza del 16 gennaio 2003, la Corte osservava di non disporre degli

esaustivi elementi di valutazione che possono promanare solo dalla sperimentata verifica giudiziale della fondatezza delle indicazioni accusatorie e si limitava ad esprimere un giudizio cautamente non negativo.

In primo luogo rimarcava la posizione di spicco (capo del «*mandamento*» di Caccamo) assunta da anni in Cosa Nostra dal Giuffrè e il fatto che al medesimo era stata effettivamente demandata la assistenza al capomafia Michele Greco, latitante nel territorio del «*mandamento*» di Caccamo, nel cui agro era stato arrestato nel febbraio 1986.

Tale ruolo del collaborante lo aveva effettivamente messo in condizione di frequentare capimafia di prima grandezza e di acquisire, in tal modo, conoscenza di importanti fatti che inerivano alla vita del sodalizio mafioso, raccogliendo, dapprima dal Greco e, quindi, dai vertici «corleonensi» di Cosa Nostra (in particolare, da Salvatore Riina e da Bernardo Provenzano), quelle confidenze che formavano l'oggetto principale del suo apporto, fondamentalmente basato su notizie *de relato*.

La Corte rilevava che:

- non constavano personali motivi di risentimento che potessero aver negativamente influito sulle indicazioni fornite a carico dell'imputato;
- nelle dichiarazioni del Giuffrè non erano ravvisabili particolari incongruenze;
- per il poco che era dato verificare – raffrontando le dichiarazioni rese da Giuffrè sullo specifico tema dei rapporti fra i vertici di Cosa Nostra ed esponenti politici – non si riscontravano significative discordanze, se si eccettua la integrazione, fornita soltanto il 16 gennaio 2003, concernente gli incontri diretti dell'imputato con il capomafia Stefano Bontate ed il contrasto verificatosi fra i due;
- Giuffrè aveva messo in mostra un atteggiamento misurato e la preoccupazione di meditare le sue affermazioni attraverso un eloquio lento e riflessivo;
- Giuffrè aveva riconosciuto lealmente di non essere in grado di fornire indicazioni dirette e specifiche sulla gran parte degli aspetti che rilevavano nel presente processo;
- Giuffrè non aveva esitato ad ammettere lealmente fatti che militavano a sfavore della tesi di accusa, quali: la declinante attenzione del Lima nei confronti di Cosa Nostra; la progressiva ed ininterrotta incisività della azione di contrasto alla mafia promossa dalle forze dell'ordine e dalla magistratura e la correlata insussistenza di concreti interventi politici che alleggerissero la pressione sul sodalizio criminale nel corso degli anni '80; la assenza di qualsivoglia riferimento del Riina all'imputato, in particolare in relazione all'auspicato «aggiustamento» del maxiprocesso.

Le positive notazioni testé formulate militavano, dunque, a favore del riconoscimento di un apprezzabile grado di intrinseca attendibilità del Giuffrè, idoneo a consentire il passaggio alla valutazione del merito dei suoi apporti.